

COMUNE DI VILLANOVA MONFERRATO

PROVINCIA DI ALESSANDRIA

**REGOLAMENTO COMUNALE PER L'INSTALLAZIONE E L'ESERCIZIO
DEGLI IMPIANTI DI RADIOTELECOMUNICAZIONE PER TELEFONIA
CELLULARE.**

Allegato alla deliberazione del consiglio comunale n.14 in data 26 giugno 2002

impianti nella loro progettazione, realizzazione, manutenzione ed esercizio sono soggetti al rispetto, oltre alle disposizioni generali in materia, alle seguenti disposizioni normative specifiche: legge 46/90, 447/91 (regolamento di applicazione della 46/90), legge 547/55 e 626/94 (sicurezza), D. M. 23.05.1992 n. 314 (telefonia), legge 818/84 (antincendio), CEI 24.1, CEI 64.x, CEI 81.x (protezione contro le scariche atmosferiche) e D.M. n. 381 del 10-09-98.

Art. 2 - Ambito di applicazione.

Le norme e prescrizioni di cui al presente Regolamento si applicano all'intero territorio comunale. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, sono individuati tre ambiti territoriali principali e precisamente:

territorio urbanizzato, intendendo il territorio, capoluogo e frazioni, edificato e destinato all'edificazione così come definito dal vigente Piano Regolatore Generale, oltre ad una fascia di rispetto di 100 m ulteriore ai confini fissati. Nel territorio urbanizzato è ammesso un campo elettrico totale massimo di 6 V/m., così come indicato dal Decreto n. 381 del 10.09.1998, di cui una fascia di massimo 4 V/m. per la radio diffusione della telefonia cellulare da ripartirsi in misura uguale tra gli esercenti dei sistemi di radiotelefonia cellulare;
aree sensibili intendendo le aree destinate ad asili, scuole di ogni ordine e grado, ospedali, case di cura e di riposo, carceri o altre sedi di convivenza comune in corrispondenza delle quali è ammesso un campo elettrico totale massimo, prodotto dagli impianti fissi radioelettrici per telecomunicazioni e radiotelevisivi di 2,5 V/m.;
territorio extraurbano intendendo il restante territorio comunale, dove è confermato quanto previsto dalla normativa in vigore.

Art. 3 - Prescrizioni.

Tutti gli impianti di telecomunicazioni per telefonia cellulare da realizzarsi o esistenti entro il territorio comunale, come sopra definito dovranno essere progettati o adeguati alla legge 05.03.1990, n. 46, art. 6 c. 1 (per la competenze in campo edile, elettrico, radio) mentre per la telefonia dovrà essere rispettato anche quanto previsto dal D.M. 23.05.1992 n. 314, art. 3 - all. 13.

Inoltre tali impianti dovranno seguire le seguenti prescrizioni:

- A) nell'ambito del territorio urbanizzato, l'impianto di telecomunicazioni per telefonia cellulare da realizzarsi o in esercizio, deve produrre un livello di campo radioelettrico misurabile in corrispondenza delle aree accessibili alle persone, non superiore a 1 V/m per ogni impianto e deve rispettare una distanza di almeno 100 m dal perimetro esterno delle aree individuabili come aree sensibili e/o destinate ad asili, scuole di ogni ordine e grado, ospedali, case di cura e di riposo, carceri o altre sedi di convivenza comune, in corrispondenza delle quali non dovrà produrre un livello di campo elettrico misurabile superiore a 0,5 V/m. per ogni impianto di telecomunicazioni per telefonia cellulare; la distanza sopra indicata potrà subire variazioni in aumento in funzione delle caratteristiche del sito prescelto e del presunto impatto gravante sulla popolazione, qualora la potenza massima all'ingresso del connettore di antenna sia maggiore a 20 W - tale valutazione sarà adottata dall'Amministrazione Comunale sentito preventivamente l'ARPA competente;
- B) in territorio extraurbano gli impianti di telecomunicazioni per telefonia cellulare da realizzarsi o in esercizio, potranno produrre un livello di campo elettrico non superiore a quanto previsti dal D. M. n. 381 del 10.09.1998; in corrispondenza di edifici destinati a permanenza di persone, per un tempo non inferiore a 4 ore, devono essere rispettati i criteri previsti per il territorio urbanizzato. La distanza di 100 metri di cui al precedente punto A) potrà subire variazioni di norma in aumento in funzione delle caratteristiche del sito prescelto e del presunto impatto gravante sulla popolazione; tale diversa valutazione è adottata dall'Amministrazione Comunale sentita la competente Conferenza Consultiva Comunale di cui al successivo Art.6.
- Ogni antenna nella banda a 1'800 MHz (da 1'700 Rx a 1'900 Tx sistema DCS) deve avere un angolo di tilt pari a 0° (zero), mentre le antenne nella banda 900 MHz possono avere un angolo di tilt meccanico più elettrico non superiore a 4° di inclinazione verso il suolo, rispetto alla verticale. I tralicci di supporto alle antenne non devono superare:
- 14 metri dal livello di gronda per edifici con altezza di gronda non superiore a 10 m;
 - 10 metri dal livello di gronda per edifici aventi un'altezza di gronda compresa tra 10 e 17 m;
 - 8 metri dal livello di gronda per edifici aventi un'altezza di gronda superiore;
- è esclusa dal limite di altezza l'eventuale asta del parafulmine.

Nel caso di tralicci autonomi insistenti sul territorio urbanizzato, appoggiati anche su terreno, questi non devono superare di oltre 8 metri l'altezza delle case o strutture circostanti, presenti in un raggio di almeno 40 metri. Se sul medesimo traliccio, ad esclusione di quelli ricadenti nel territorio extraurbano, sono presenti antenne paraboliche di trasmissione, esse dovranno essere vincolate alle stesse quote di cui al precedente comma 5. A richiesta dell'Amministrazione

Comunale, per ogni singolo impianto, dovrà essere prodotto studio sull'inserimento ambientale e/o paesaggistico. Il relativo costo è a carico del richiedente l'impianto.

- C) è vietata l'installazione degli impianti in argomento nelle zone individuate dal PRG ai sensi dell'art.2 comma 1, lett. A) del D.M. 02.04.1968, n° 1444, nonché nelle aree e nei fabbricati individuati ai sensi dell'art. 24 della l. r. 05.12.1977, n° 56 e s.m.i.;
- D) è vietata l'installazione di tali impianti negli edifici e nelle relative aree di pertinenza di edifici tutelati ai sensi del Titolo I° del D. Lgs. 490/99 " *Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali ed ambientali a norma dell'art. 1 della legge 08.01.1997, n° 352*";
- E) è vietata altresì l'installazione nelle aree di tutela paesaggistica ed ambientale individuate ai sensi dell'art. 139 del Titolo II° del succitato D. Lgs. 490/99.

Art. 4 Piano delle aree comunali.

Il Comune entro un anno dalla data di approvazione del presente Regolamento, provvederà ad approvare il Piano delle aree del Comune ritenute idonee ad ospitare gli impianti di telefonia cellulare. Tali aree dovranno assumere priorità nella fase di pianificazione triennale dei siti di cui al successivo Art. 5.

Art. 5. Piano triennale dei siti.

I titolari degli impianti devono presentare al Comune entro il 31 dicembre di ogni anno, il piano-programma per la rete riferito all'intero territorio comunale, contenente la mappa completa e le caratteristiche tecniche degli impianti esistenti e da realizzare, il Comune provvede sulla base di questi alla redazione annuale dei siti. Tale programmazione, nel rispettare i limiti di esposizione fissati dalla normativa vigente, nonché gli adempimenti previsti dal presente Regolamento, deve produrre livelli di campo elettromagnetico il più basso possibile. Il Comune quindi approva con cadenza triennale il piano dei siti sentito il parere della Conferenza Consultiva Comunale di cui al successivo Art.6.

Art. 6 - Conferenza Consultiva Comunale.

Ai fini della individuazione dei siti più idonei per la localizzazione delle stazioni radiobase di telefonia cellulare sul territorio comunale, nonché per valutare i piani programma che le società concessionarie avranno presentato entro il 31 dicembre di ogni anno, è istituita la Conferenza Consultiva Comunale, in seguito chiamata C3, sulle emissioni elettromagnetiche. Gli argomenti riferiti al presente Regolamento, sono esaminati dalla C3 costituita dal Sindaco, dall'Assessore competente per delega, dal Responsabile (o suo delegato) del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica dell'A.S.L. territorialmente competente, dal Responsabile (o suo delegato) del Dipartimento di prevenzione dell'ARPA territorialmente competente, dal Responsabile (o suo delegato) della Direzione Ambiente della Provincia di Alessandria, nonché dai titolari degli impianti di telefonia cellulare. Il Sindaco è il Presidente della Conferenza Consultiva Comunale e nel convocarla a seconda delle necessità, avrà facoltà di contattare esperti o consulenti in materia, uno o più rappresentanti del/dei comitati cittadini interessati, le Associazioni dei Consumatori.

Potranno essere sentite dalla C3 le altre Associazioni che ne faranno espressamente richiesta.

Art. 7- Servitù.

In presenza di nuove installazioni eccessivamente vicine ad altre esistenti, il Comune può invitare le concessionarie ad adottare misure di condivisione delle infrastrutture impiantistiche per garantire l'ordinata distribuzione degli impianti e contenerne l'installazione.

Nel caso in cui le concessionarie del servizio non riescano a raggiungere un accordo in ordine alla condivisione degli impianti, il Comune propone alla Regione di autorizzare la realizzazione dell'impianto, a condizione che sia in co-utenza con altro impianto esistente nel rispetto di quanto previsto agli artt. 2 e 3.

Art. 8- Progettazione.

Per l'ottenimento della concessione edilizia, i titolari o i legali rappresentanti degli impianti di telecomunicazioni per telefonia cellulare, dovranno presentare al Comune di Fubine in duplice copia, la domanda allegando la seguente documentazione totalmente in lingua italiana:

- 1) Schede A e B allegate al presente Regolamento debitamente compilate ed aggiornate;
- 2) Titolo di disponibilità dell'immobile;
- 3) Estratto del PRGC vigente dell'area interessata con individuazione anche delle aree per un raggio non inferiore a m. 300;
- 4) Estratto catastale dell'area circostante l'impianto;
- 5) Planimetria aggiornata in scala 1:1500 o 1:2000 con l'individuazione dell'edificio e dell'area interessata all'installazione dell'impianto comprensiva delle opere da effettuarsi, l'altezza degli edifici per un raggio di 100 m;
- 6) Diagramma di propagazione orizzontale;

- 7) Sezione tipo sviluppata per ogni edificio incidente il lobo verticale dell'antenna;
- 8) Elaborati progettuali comprensivi delle opere progettate in scala adeguata;
- 9) Relazione tecnica;
- 10) Relazione geotecnica, se dovuta;
- 11) Progetti elaborati ai sensi della Legge 05.03.1990 n. 46 e DPR 447 del 06.12.1991 art. 4 c. 2;
- 12) Documentazione fotografica, non digitale, ripresa ai vertici dei coni ottici più significativi;
- 13) Atto di impegno, registrato e trascritto a cura e spese dei richiedenti, relativo agli obblighi di buona manutenzione dell'impianto, anche dopo la sua disattivazione e sino alla sua rimozione, ed all'obbligo di rilocalizzare l'impianto installato in caso di realizzazione di aree e fabbricati configurabili quali "siti sensibili", a semplice richiesta dell'Amministrazione comunale
- 14) Autodichiarazione /i del/i tecnico/i incaricato/i con l'indicazione di : Titolo di studio; Piano di studi; eventuale specializzazione; Iscrizione ad albo professionale (settore specifico) Legge n. 46/90 art. 6 c. 1; Possesso della dichiarazione ministeriale di titolarità per progettazione o D.L. per la parte telefonica rilasciata dal Ministero (D.M. 23.05.1992 n. 314 allegato 13); Iscrizione all'Albo Nazionale Verificatori C.C.I.A.A.;
- 15) Dichiarazione (o fotocopia autenticata) dell'autorizzazione Ministeriale rilasciata all'impresa installatrice, prevista dal D.M. 23.05.1992 n. 314 per installare impianti di 1° grado e dell'attestato di avvenuto versamento della quota annuale;
- 16) Segnalazione del responsabile della sicurezza del cantiere e/o dell'impianto.
- 17) Ogni ulteriore atto previsto dalla vigente normativa, ritenuto idoneo ed opportuno dall'Amministrazione comunale;

Art. 9 - Rilascio concessione edilizia.

Gli impianti sono soggetti a Concessione Edilizia.

All'atto del rilascio della concessione edilizia dovrà essere versato il diritto di rilascio determinato nella misura massima prevista dalle disposizioni di legge vigenti.

Nel caso in cui la realizzazione dell'impianto determini una modificazione d'uso del sito ospitante l'attivazione dell'impianto è subordinata al certificato d'idoneità all'uso di cui all'articolo seguente.

Art 10 - Certificato di idoneità all'uso.

Il Responsabile del Servizio Edilizia Privata, nel caso gli impianti determinino modificazioni d'uso del sito ospitante, rilascia il nuovo certificato d'idoneità all'uso, dopo aver acquisito oltre alla dichiarazione di conformità o al certificato di collaudo degli impianti installati presentata dal titolare dell'impianto rilasciata/e da/lle Impresa/e esecutrici dei lavori corredata dell'attestato di iscrizione agli elenchi della C.C.I.A.A., previsti dall'art. 9 del DPR 447/91 (edile ed elettrico) e dell'attestato del Ministero delle Comunicazioni di cui alla legge 109/91 e DM 314/92 (radio e telefonici), anche la Relazione sulle misure radioelettriche di prova effettuate dopo l'attivazione sperimentale dell'impianto e le indicazioni relative ai singoli apparati, quali: il nome del costruttore, numero di omologazione, numero di matricola.

In posizione visibile da area pubblica dovrà essere installato un cartello in materiale resistente, di dimensioni A4, con indicati i seguenti dati dell'impianto: - Stazione cellulare per la società Nome.; - Bande di Frequenze di Lavoro; N.; celle, potenza di uscita per singolo trasmettitore W, per un totale diW - Potenza Effettiva Irradiante (Effective Radiated Power - ERP); - Altezza del centro dell'antenna m

Art 11 - Modifiche

Ogni modifica agli impianti o apparati, sia per tipo, modello o altro, dovrà seguire le procedure previste ai precedenti artt. 8, 9 e 10 ed al successivo art. 12.

Art. 12 - Documentazione elettronica.

La documentazione cartacea relativa al progetto (art. 8) nonché agli atti di collaudo, aggiornate con le eventuali varianti in corso d'opera, deve essere accompagnata da quella elettronica, su dischi da 3,5" o CD (formato ISO 9660 o similare).

La documentazione elettronica deve essere trattata con programmi compatibili con gli attuali sistemi Windows.

Gli elaborati di o con calcoli, sono richiesti in formato Excel (o programma convertibile in Excel), con file non protetti da password al fine di poter eventualmente verificare le formule ed i passaggi di calcolo. L'elaborato deve essere per sistema operativo minimo Windows 95-98-00-XP, con eventuali immagini in movimento per panoramiche o di insieme in formato QuickTime 3.0 o successivo.

Deve essere prodotta una panoramica dal sito, con partenza da Nord e rotazione in senso orario di 360°, con superamento del punto di partenza; annotazioni con cartelli indicanti punti particolari e comunque i quattro punti cardinali,

Le immagini fotografiche devono essere in formato TIFF.

Art. 13 – Protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori

Qualora attorno agli impianti ed alle apparecchiature rientranti nel campo di applicazione del presente regolamento esistano aree – luoghi accessibili alla popolazione nelle quali siano superati i limiti di esposizione di cui al D.M. n.381/98, tali aree devono essere delimitate con idonea recinzione e segnaletica, a cura del gestore, in modo da interdirlne l'accesso a persone.

Il gestore dell'impianto è tenuto a ridurre, comunque, al minimo l'esposizione dei lavoratori come previsto dal Documento di Valutazione dei Rischi contenuto nel D.Lgs.19/09/1994,n.626 e s.m.i.

In caso di modifica o installazione di ulteriori impianti deve essere effettuata una nuova valutazione dei rischi.

Dette valutazioni devono essere conservate e messe a disposizione degli organi di Vigilanza

Art. 14 – Risanamento degli impianti – Piano di risanamento

Qualora l' ARPA, per la parte di sua competenza, riscontri il superamento dei limiti di esposizione per la popolazione causato dalle emissioni di un impianto, il Sindaco prescrive al titolare dell'impianto l'adozione di misure di risanamento entro i tempi definiti in relazione alla situazione accertata.

A seguito dell'avvenuta riduzione a conformità, il gestore dell'impianto o, nel caso di più gestori, i Consorzi da questi costituiti, deve procedere alla predisposizione di Piani di Risanamento comprendenti il sito di attuale localizzazione e riguardanti misure tecniche ovvero tecnologiche di modernizzazione degli impianti, congiuntamente a misure organizzative e di razionalizzazione mediante condivisioni su tralicci comuni, ovvero ipotesi di rilocalizzazione in altri luoghi.

Detti piani dovranno precisare la tempistica di realizzazione degli impianti e dovranno acquisire il preventivo parere degli organi tecnici periferici, delle Autorità centrali e competenti per le teleradiocomunicazioni e dell' ARP A e trasmessi al Comune per l'approvazione.

Ai fini dell'acquisizione dei pareri di competenza l' Amministrazione Comunale provvederà ad indire apposite Conferenze dei Servizi con le Amministrazioni che devono esprimere pareri o proprie determinazioni ai sensi di legge.

E' compito dell' Amministrazione Comunale, con il supporto tecnico dell' ARPA competente e degli Organi tecnici periferici delle Autorità centrale competenti per le radiotelecomunicazioni, controllare la conformità in merito alla realizzazione dei Piani di Risanamento approvati ed in qualsiasi momento, qualora si verificino condizioni di difformità ai contenuti dei Piani stessi, sospendere l'esecuzione.

L' Amministrazione Comunale dichiara detti Piani di risanamento di pubblico interesse, urgenti ed indifferibili.

Art. 15 - Vigilanza e controlli.

Ai fini dell'attuazione del presente regolamento, le funzioni di controllo e vigilanza saranno svolte oltre che dal Servizio Protezione dell'ambiente del Comune anche dal Dipartimento Provinciale dell'ARPA competente per la tematica radiazioni non ionizzanti.

Competono altresì al Dipartimento Provinciale dell'ARPA le attività di controllo e vigilanza volte a garantire:

- a) il rispetto dei limiti di esposizione dei campi elettromagnetici e delle misure di cautela;
- b) il mantenimento dei parametri tecnici dell'impianto dichiarati dal concessionario.

Restano ferme le competenze in materia di vigilanza nei luoghi di lavoro attribuite dalle disposizioni vigenti agli organi del Servizio Sanitario Nazionale (SPRESAL).

Art. 16 - Responsabilità e inadempienze.

Le responsabilità dell'applicazione del presente Regolamento sono a carico dei responsabili tecnici dei singoli impianti o/e dei proprietari degli stessi.

Prima dell'inizio dei lavori ogni impianto detto anche "sito" dovrà essere garantito da apposita Assicurazione R.C. consegnata al Comune per danni alle persone ed alle cose interessate, contro danni alle persone ed alle cose, con un massimale almeno di €. 7.000.000,00 (settemilioni).

Nel caso di accertamenti d'installazioni o di esercizio non conformi al disposto del presente regolamento, all'applicazione di sanzioni pecuniarie amministrative da €. 2.582,28 sino a €. 103.291,38; qualora la violazione sia reiterata o di particolare gravità, si provvederà alla disattivazione dell'impianto, con spese a carico del proprietario o del titolare, dandone comunicazione all'Autorità competente.

L'impianto potrà essere riattivato solo a seguito di normalizzazione del medesimo accertata con le procedure previste dal presente regolamento che si applicano per quanto compatibile per la realizzazione di nuovi impianti.

Art.17 - Esecutività.

Le disposizioni del presente Regolamento saranno applicate a partire dal quindicesimo giorno di pubblicazione della relativa delibera di approvazione esecutiva ai sensi di legge.

Gli impianti esistenti dovranno essere adeguati al presente regolamento, entro 180 giorni dalla data d'esecutività del regolamento e per gli stessi dovrà essere prodotta la completa documentazione dallo stesso prevista, al pari delle nuove installazioni.